

30 giugno 2016

## ANAC sblocca le prime 5 linee guida

La "soft law" dell'Anac passa dalla teoria alla pratica. L'Autorità anticorruzione ha appena approvato le prime indicazioni di regolazione per il mercato, preparate in attuazione del Codice appalti (Dlgs n. 50/2016): cinque delle sette linee guida messe in consultazione a fine aprile, chiusa la valutazione di centinaia di pareri degli addetti ai lavori, stanno per essere messe a disposizione di imprese e stazioni appaltanti. Decollano così le regole sull'offerta economicamente più vantaggiosa, i servizi di architettura e ingegneria, la direzione lavori, la direzione dell'esecuzione e il responsabile unico del procedimento. Mancano all'appello due testi, in materia di commissioni giudicatrici e procedure sotto soglia. A questi, nelle prossime settimane, se ne aggiungeranno altri tre, relativi alla consultazione che si è conclusa proprio ieri, sul partenariato pubblico-privato, sugli illeciti professionali e, soprattutto, sul rating di impresa. La bussola dell'Anac era attesissima dagli operatori, che grazie alle indicazioni dell'Authority potranno risolvere diversi problemi applicativi riscontrati in queste prime settimane di applicazione del codice. Accadrà certamente per i servizi di progettazione. Qui si registrano due indicazioni importanti. In primo luogo, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto (Dm n. 143/2013) per il calcolo dei parametri da porre a base di gara. In secondo luogo, l'alleggerimento dei requisiti per l'accesso ai bandi, con la possibilità di portare una polizza assicurativa anziché dimostrare un certo livello di fatturato: una norma favorevole a giovani e piccoli professionisti. Da *Quotidiano Edilizia e territorio*.



**Siti e riviste controllate:** sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

### Sommario:

- ◆ ANAC sblocca le prime 5 linee guida
- ◆ Requisiti professionisti antincendio
- ◆ Soil Monitor
- ◆ La Cassazione sulle distanze dei tubi nei condomini
- ◆ Piano nazionale piste ciclabili
- ◆ Nessuna sanzione per mancato rispetto Patto Stabilità 2015
- ◆ Rapporto ABI

## Requisiti professionisti antincendio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016 il **DM 7 giugno 2016** che modifica i requisiti per rimanere nell'elenco dei professionisti antincendio contenuti nel **DM 5 agosto 2011**.

**Professionisti antincendio: i nuovi requisiti** Per risultare negli elenchi del Ministero dell'Interno **ogni 5 anni** i professionisti devono conseguire **40 ore di aggiornamento** obbligatorio, attraverso corsi o seminari in materia di prevenzione incendi.

Il DM specifica che **il termine dei cinque anni** decorre:

- dalla data di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio;
- dalla data di riattivazione dell'iscrizione, in caso di sospensione per l'inadempimento;
- dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.

### Antincendio: le modalità la formazione a distanza.

Poiché i corsi e i seminari di aggiornamento sulla prevenzione incendi possono essere somministrati anche a distanza, i Vigili del Fuoco hanno emanato la **circolare 7888/2016** che fornisce indicazioni sulla **formazione a distanza**. La circolare mette in evidenza che è possibile effettuare **corsi di aggiornamento in modalità di streaming sincrono**, ovvero una videoconferenza in cui docenti e professionisti interagiscono tramite un dispositivo multimediale. Si chiarisce anche che i professionisti dovranno frequentare tali **corsi presso le sedi individuate dal soggetto organizzatore** che dovrà provvedere alla certificazione della presenza per tutta la durata dell'evento e alla somministrazione di un test fina-



## Soil Monitor

L'obiettivo è aiutare gli enti locali, a partire dai Comuni, le Regioni, ma anche i progettisti che operano sul territorio, ad effettuare analisi dettagliate su come sia stato, fino ad oggi, utilizzato il suolo e su quali siano gli spazi da riprogrammare e riprogettare. Per questo è stata sviluppata la **piattaforma Soil Monitor**, realizzata dal centro di ricerca Crisp (formato dall'Università di Napoli Federico II e dal Cnr) con la collaborazione di Ispra, di Geosolutions e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Lo strumento, che è stato presentato nella sua versione beta a Expo qualche mese fa, è oggi pienamente operativo al link <http://www.soilmonitor.it> e sarà, questo pomeriggio 28 giugno 2016, al centro di un incontro stampa, presso la sede del Senato. Padroni di casa dell'evento, sono i senatori Roberto Ruta e Massimo Caleo, primi firmatari del ddl Legge quadro per la protezione e gestione sostenibile del suolo. La piattaforma è diffusa in modo gratuito e accessibile a tutti e lavora su dati Ispra e del Corine Land Cover, selezionati a livello europeo. Permette di selezionare una porzione di territorio (o porzioni di territorio anche non attigue fra loro, per consentire il confronto) ed è in grado di fornire come "output" una serie di dati, quali la variazione del consumo di suolo negli anni, ma anche di andare molto più a fondo nella "qualità" delle rilevazioni e di agire dal punto di vista dell'evoluzione temporale.

Dalla porzione di territorio selezionata si può ad esempio comprendere quanto sia mutata la frammentazione, valutare l'uso e l'impatto dell'uomo sulle superfici (capendo ad esempio se alcuni funzioni di tipo agricolo sono state compromesse). E, sulla base dei dati raccolti, possono essere assunte importanti decisioni per lo sviluppo futuro.

«Si tratta - commenta Fabio Terribile, professore ordinario del Dipartimento di Agraria all'Università di Napoli e direttore del Crisp - di uno strumento pensato per un supporto ai Comuni e ai pianificatori, veri depositari e responsabili, attraverso gli strumenti urbanistici, dell'uso e della gestione dei suoli». Un percorso che dovrà andare di pari passo con l'evoluzione legislativa sul tema. Da *Edilizia e territorio*.



## La Cassazione sulle distanze dei tubi nei condomini

**L**a peculiare struttura architettonica dell'edificio condominiale consente al giudice di valutare, caso per caso, se la deroga alla disciplina in tema di distanze fra i tubi d'acqua e le loro derivazioni determini o meno una soluzione ragionevole nell'interesse dei rapporti di vicinato (Corte di Cassazione, 17 giugno 2016 n. 12633). Con l'enunciazione di questo principio il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia che, in conformità a quanto stabilito nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Verona, aveva condannato il proprietario di un appartamento sito in uno stabile condominiale a rimuovere gli scarichi idrici che aveva installato ad una distanza illegale dall'appartamento contiguo. Decisione che entrambi i giudici di merito avevano motivato escludendo che, nella fattispecie, ricorressero le condizioni per derogare alle prescrizioni dettate dall'articolo 889 del codice civile (che stabilisce le distanze minime da mantenere), in quanto il posizionamento degli scarichi era stato frutto della scelta del proprietario di suddividere l'appartamento in due unità immobiliari per agevolare la vendita.

**La sentenza della Corte di Cassazione** Il ricorrente aveva denunciato la contraddittorietà della pronuncia della Corte d'appello perché, pur affermando il principio di diritto sulla derogabilità delle distanze prescritte dall'articolo 889 del codice civile nel caso in cui non sia possibile posizionare altrimenti le tubazioni, la stessa pronuncia si era incentrata sulla «scelta speculativa» del condomino di suddividere l'appartamento, «senza piuttosto verificare se la collocazione degli impianti fosse compatibile con il rispetto delle distanze legali». Tesi che la Corte di Cassazione ha ritenuto priva di pregio, facendo rilevare che, secondo gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, l'appartamento in questione era originariamente dotato di impianti «pienamente funzionali» e che, peraltro, «il consulente tecnico aveva accertato la possibilità di un racciato diverso seppure con costi superiori». Di qui la conclusione degli "Ermellini", secondo cui le norme che disciplinano i rapporti fra condomini, incluso l'articolo 889 del codice civile, trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto se «compatibili con la struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari»; con la conseguenza che, nel caso in cui tali norme siano invocate in un giudizio fra i condomini, il giudice è tenuto a verificare se la loro rigorosa osservanza non sia irragionevole. Verifica che, nel caso di specie, la Corte d'appello e il Tribunale non hanno ritenuto opportuno compiere, perché l'installazione delle tubazioni a distanza illegale non era dovuta a una situazione strutturale dell'edificio ovvero a necessità che rendevano irragionevole il rispetto delle distanze, ma esclusivamente «all'esigenza soggettiva del condomino di rendere commerciabile l'immobile sul mercato». Il che - argomenta la sentenza - configura anche una palese violazione dell'articolo 1122 del codice civile («nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio [...] alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio»).

**La giurisprudenza a tutela del confinante danneggiato** In tema di tutela del soggetto danneggiato da condotte commesse in violazione delle norme in materia di distanze fra le costruzioni, la Corte di Cassazione ha formulato il principio secondo cui a questi compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria. Ciò in considerazione del fatto che il danno subito si traduce in una abusiva imposizione di una servitù e, quindi, nella limitazione del godimento del diritto di proprietà nonché in una diminuzione del valore del bene (sentenza n. 1989/2016). Principio, quest'ultimo, che i Supremi giudici hanno ribadito in pronunce meno recenti di quella in narrativa (vedasi, in particolare, sentenza n. 16916 /2015; sentenza n. 7752/2013 e sentenza n. 25475/2010). Da *Edilizia e Territorio*.



## Piano nazionale per piste ciclabili

**D**estinare una quota del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie del Codice appalti, pari al 2%, alla costruzione di piste ciclabili. È questa la novità chiave del nuovo testo base del disegno di legge per lo sviluppo della mobilità ciclistica che il relatore, Paolo Gandolfi (Pd) si prepara a depositare nelle prossime ore presso la commissione Trasporti di Montecitorio, dopo averlo adottato in sede di comitato ristretto. E non è il solo passaggio importante: il disegno di legge adesso prevede che, nell'ambito del piano generale dei trasporti, venga inserita un'apposita sezione dedicata alla mobilità ciclistica, su scala sia regionale che nazionale.

L'impianto della legge resta, a grandi linee, lo stesso della proposta originaria. Gli obiettivi prioritari del Ddl, stando a quanto spiega l'articolo 1, sono due: lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete ciclabile nazionale. Stato, Regioni ed enti locali perseguono l'obiettivo di «promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana». Per raggiungere questi obiettivi, nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica, sarà allora prevista una voce specifica: un piano generale dedicato alla mobilità ciclistica. Avrà durata triennale e sarà articolato in due sezioni: una per la ciclabilità urbana e l'altra per il cicloturismo per percorrenze a livello nazionale, regionale ed europeo.

In questo quadro, l'elemento più importante riguarda il tema degli investimenti: bisogna trovare risorse che, a regime, consentano di risolvere la mancanza di piste ciclabili nel nostro paese. Il disegno di legge, allora, prova a incidere sul Fondo previsto dall'articolo 202 del Codice appalti che, secondo le indicazioni in arrivo dal ministero delle Infrastrutture, servirà a finanziare gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e sarà collegato al nuovo Fondo per la progettazione di fattibilità «delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari» e per la project review delle infrastrutture già finanziate.

Una quota pari al 2% di questo nuovo plafond dovrà essere riservata, in maniera obbligatoria, a interventi mirati a favore della mobilità ciclistica: quindi, piste ciclabili e affini. Dopo il via libera del comitato ristretto, il testo dovrà essere adottato formalmente come testo base dalla commissione Trasporti della Camera e, subito dopo, dovrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, da votare nelle prossime settimane. da Edilizia e territorio.



## Nessuna sanzione per mancato rispetto del Patto di Stabilità 2015

**N**essuna sanzione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. È questo uno dei contenuti più interessanti del **Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113** recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*" pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 24/06/2016, n. 146**.

L'art. 7 del D.L. n. 113/2016 prevede, infatti, l'eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. Ricordiamo che l'articolo 31, comma 26, lettera a) della **legge 12 novembre 2011, n. 183** richiamando l'articolo 7, commi 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, aveva previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, che l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;
- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza.

Il D.L. n. 113/2016 prevede che la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2015 non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna. La norma costituisce, quindi, un grosso aiuto ai bilanci degli Enti locali, perché elimina le sanzioni che avrebbero ridotto le loro risorse finanziarie. In termini generali, il D.L. n. 113/2016 è composto da 6 Capi e 25 articoli. Da *Lavoripubblici.it*.



## Rapporto ABI

**A** maggio 2016 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.817,6 miliardi di euro è nettamente superiore, di oltre 138 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.679,4 miliardi di euro.

A maggio 2016 è risultata positiva la variazione annua, +0,3%, del totale prestiti all'economia che include le famiglie, le imprese e la pubblica amministrazione. Sempre a maggio 2016 il totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese ha presentato una variazione prossima allo zero, pari a -0,04% nei confronti di maggio 2015, migliorativa rispetto al -0,5% registrata il mese precedente e assai migliore rispetto al -4,5% di novembre 2013, quando aveva raggiunto il picco negativo ed è ritornato sui valori di aprile 2012.

Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi ad aprile 2016, l'ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un variazione positiva di +1,4% nei confronti di fine aprile 2015 (quando già si manifestavano segnali di miglioramento), confermando, anche sulla base dei dati sui finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui. Dalla fine del 2007, prima dell'inizio della crisi, ad oggi i prestiti all'economia sono passati da 1.673 a 1.817,6 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.405,5 miliardi di euro.

A maggio 2016, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancora più bassi. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,24% toccando il nuovo minimo storico (2,29% il mese precedente; 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è collocato all'1,82% (minimo storico), 1,92% il mese precedente (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,12%, toccando il minimo storico (3,16% il mese precedente; 6,18%, prima della crisi, a fine 2007).

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche con proprie risorse) a fine aprile 2016 sono pari a 84 miliardi di euro rispetto a 83,1 miliardi di marzo. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,67% ad aprile 2016, 4,58% a marzo 2016 (4,93% a fine 2015; 0,86%, prima dell'inizio della crisi).

In Italia i depositi aumentano, a fine maggio 2016, di quasi 45 miliardi di euro rispetto all'anno precedente (su base annua, +3,5%; +5,2% ad aprile e +3,7% a marzo), mentre si conferma la diminuzione, sempre su base annua, della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, (a maggio 2016: -15,4%, segnando una diminuzione su base annua in valore assoluto di 63,7 miliardi di euro). L'andamento della raccolta complessiva (depositi da clientela residente + obbligazioni) registra a maggio 2016 una variazione, sempre su base annua, di -1,1%. Dalla fine del 2007, prima dell'inizio della crisi, ad oggi la raccolta da clientela è passata da 1.513 a 1.679,4 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di circa 167 miliardi. A maggio 2016 il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) in Italia si è collocato all'1,08% (1,09% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) si è attestato allo 0,46% (0,47% il mese precedente), quello sui PCT a 0,91% (0,99% il mese precedente). Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 2,90%, 2,90% anche il mese precedente. Lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente bassi, a maggio 2016 è risultato pari a 204 punti base (207 punti base il mese precedente). Prima dell'inizio della crisi finanziaria tale spread superava i 300 punti (329 punti % a fine 2007). Da ABI.